

# Decreto Ristori

## *Legge 18 dicembre 2020 n. 176*

Misure fiscali ♦ P. 2- 14

---

Misure a sostegno della  
liquidità ♦ P.14 -19

---

Ulteriori disposizioni ♦ P. 15 -  
25

---

Tabelle codici ateco ♦ P. 26 - 36

---

Il 18 dicembre 2020, il Parlamento ha approvato la conversione in legge del c.d. “Decreto Ristori” (Decreto Legge n. 137/2020), in cui sono confluiti anche i testi di tre ulteriori decreti legge:

- il Decreto Ristori bis n. 149 del 2020,
- il Decreto Ristori ter n. 154 del 2020,
- il Decreto Ristori quater n. 157 del 2020.

La Legge n. 176/2020 abroga il decreto Ristori bis, ter e quater, riunendo così tutte le misure adottate nel corso dello scorso novembre in unico provvedimento.

La legge 18 dicembre 2020, n. 176 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319, nel Supplemento ordinario n. 43.



## MISURE FISCALI

### SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI ART.13 TER

#### BENEFICIARI

- ✓ esercitano le **attività economiche sospese** secondo il DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- ✓ esercitano le attività dei **servizi di ristorazione** che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse) individuate dal DPCM del 3 novembre 2020;
- ✓ operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2;(allegato in fondo alla presente)
- ✓ ovvero esercitano **l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator**, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse) individuate dal DPCM del 3 novembre 2020.

#### MISURA

- Sono sospesi i termini che scadono nel mese di **novembre 2020** relativi:
- ✓ ai versamenti relativi alle **ritenute alla fonte**, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
  - ✓ al versamento dell'IVA,
  - ✓ alle trattenute relative **all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.
- ✓ Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  - ✓ I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro **il 16 marzo 2021** o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE  
ART.13 QUATER

**BENEFICIARI**

*Per i soggetti esercenti  
attività d'impresa, arte o  
professione*

- ✓ che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
  - ✓ con ricavi o **compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  - ✓ **che hanno subito una diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
- ✓ Sono inclusi anche i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

**BENEFICIARI**

*A prescindere dai requisiti  
relativi ai ricavi o compensi  
e alla diminuzione del  
fatturato o dei corrispettivi*

- ✓ ai soggetti che esercitano le **attività economiche sospese** ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020 aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- ✓ ai soggetti che esercitano **le attività dei servizi di ristorazione** che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse), come individuate dal DPCM del 3 novembre 2020;
- ✓ ai soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, ovvero esercitano l'attività alberghiera, **l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator**, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse), come individuate alla data del 26 novembre 2020.

## MISURA

Sono sospesi i termini che scadono nel  **mese di dicembre 2020 relativi:**

- ✓ ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
- ✓ al versamento dell'IVA,
- ✓ delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta

✓ I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

✓ Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

## SOSPENSIONE VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Art. 13, Art. 13 bis, Art.13 quater

Gli articoli 13, 13-bis (ex articolo 11 del decreto Ristori bis) e 13-quater, comma 1, lettera c (ex

art. 2, comma 1, lettera c del decreto Ristori quater) prevedono la **sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza:**

### 1) nel mese di novembre 2020

Come specificato dall'Inps nella circolare n. 129 del 13 novembre 2020 (che sostituisce la precedente circolare n. 128 del 12 novembre 2020), sono destinatari della sospensione:

- i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1; (in calce alla presente comunicazione).
- i datori di lavoro privati la cui unità produttiva od operativa è ubicata nelle zone rosse e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 (in calce alla presente comunicazione).

La circolare specifica che agli **effetti della sospensione**, le zone rosse sono quelle individuate dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020 (ovvero: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano. L'eventuale variazione della collocazione delle Regioni e delle Province autonome - rispetto alle zone gialle, arancione e rosse - non ha effetti per l'applicazione della sospensione contributiva;

## 2) nel mese di dicembre 2020

L'Inps ha fornito chiarimenti in merito a tale sospensione con la circolare n. 145 del 14 dicembre 2020. Possono fruire della sospensione:

- gli esercenti attività d'impresa, arte o professione con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e** che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019;
- gli esercenti le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020;
- gli esercenti le attività dei servizi di **ristorazione nelle zone arancioni** o rosse, come individuate al 26 novembre 2020;
- i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 nelle zone rosse, come individuate al 26 novembre 2020;
- i soggetti che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator nelle zone rosse come individuate al 26 novembre 2020.

Le variazioni intervenute successivamente al 26 novembre 2020, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle zone gialle, arancioni e rosse, non hanno effetti per l'applicazione della sospensione relativa ai versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di dicembre 2020.

I versamenti dei contributi sospesi dovranno essere eseguiti in un'unica soluzione **entro il 16 marzo 2021**, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP  
ART. 13-QUINQUIES

## PROROGHE

PROROGA	SOGGETTI BENEFICIARI
Il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al <b>10 dicembre 2020</b> .	✓ Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;

PROROGA	SOGGETTI BENEFICIARI
<p>Il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato <b>al 30 aprile 2021</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, <b>con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro</b> nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.</li> <li>✓ <b>a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi</b>, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli Allegato 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, come individuate alla data del 26 novembre 2020;</li> <li>✓ ovvero per gli <b>esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale</b>, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni), come individuate dal DPCM del 3 novembre 2020.</li> </ul>

I versamenti sospesi sopra elencati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Con il successivo comma 6, invece, **viene posticipato al 30 aprile 2021** il termine del 30 novembre 2020 previsto dall'articolo 42-bis, comma 5, del decreto Agosto (D.L. 104/2020) **per regolarizzare gli omessi versamenti IRAP** ex articolo 24 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), per errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti del Temporary Framework (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19).

ESTENSIONE PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO PER I SOGGETTI CHE APPLICANO GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE  
*Art. 9-quinquies*

**BENEFICIARI**

*I soggetti che esercitano attività economiche*

- ✓ per le quali sono stati **approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale**, individuati dall'articolo 98, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
- ✓ operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 (in calce alla presente)
- ✓ aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, regione rossa, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020
- ✓ ovvero esercenti **l'attività di gestione di ristoranti** nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno **scenario di elevata gravità** e da un livello di rischio alto, regione arancione, individuate dal DPCM del 3 novembre 2020

**MISURA**

L'estensione della proroga al **30 aprile 2021** del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, si applica **indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** indicata nel comma 2 dell'articolo 98, del decreto-legge n. 104 del 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

**CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU  
ART.9**

### **Misura**

Per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nell'art.1 a condizione che:

- i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- siano rispettati i limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

**Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli  
immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2  
ART.9 -bis**

### **Misura**

Tenute conto le disposizioni dell'articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Esenzione dell'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo), non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU):

- per l'anno 2020,
- che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2,
- a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate,
- ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal DPCM del 3 novembre 2020.



**INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ESENTI DAL VERSAMENTO DELL'IMU E DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO**  
*ART .9 -ter*

### **Beneficiari**

I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020.

### **Misura**

Esonero dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

A far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria.

**PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP**  
*ART .13 -sexies*

Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al **10 dicembre 2020**.

**PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770**  
*Art. 10*

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta relativa all'anno di imposta 2019 è prorogato al 10 dicembre 2020.

**PROROGHE DEL TERMINE PER LE DEFINIZIONI AGEVOLATE**  
*ART. 13septies*

Con l'art. 13-septies si rinvia al 1° marzo 2021 il termine di pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 della rottamazione-ter, del saldo e stralcio e dalla definizione agevolata delle risorse UE (per tale termine non sono previsti i 5 giorni di tolleranza di cui all'art. 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018).

Con l'art. 13-decies viene innovata la disciplina della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973.

I commi 1 e 2 introducono alcune modifiche a **carattere definitivo**. Secondo le nuove regole, valide per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateazione presentate dal 30 novembre 2020:

- dalla data di presentazione della domanda di dilazione e fino al provvedimento di rigetto ovvero, se accolta, fino all'eventuale decadenza della richiesta;
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già in essere alla data di presentazione dell'istanza;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, se questa è antecedente alla data del provvedimento di accoglimento della richiesta;
- il pagamento della prima rata del piano di dilazione determina l'estinzione delle procedure esecutive già avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

I successivi commi 3 e 4, invece, prevedono disposizioni a **carattere temporaneo**, applicabili fino alla fine del 2021.

In particolare:

- per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, viene elevata da 60.000 a 100.000
- euro la soglia di debito per il quale si può richiedere e ottenere una rateizzazione fino a 6 anni senza la necessità di presentare la documentazione che attesti lo stato di comprovate difficoltà economiche;
- per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di rateizzazione viene determinata nel caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, invece delle 5 rate ordinariamente previste.

- Infine, ai sensi dei commi 5 e 6: - entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione, conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto Cura Italia - D.L. 18/2020), possono presentare una nuova richiesta di dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento;
- i contribuenti decaduti dai benefici della prima rottamazione (D.L. n. 193/2016) e della rottamazione-bis (D.L. n. 148/2017) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, possono chiedere la rateizzazione del pagamento (ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973) per le somme ancora dovute.

#### **BONUS VACANZE** **Art. 5**

I commi 6 e 7 dell'art. 5 - di modifica dell'articolo 176 del decreto Rilancio - prorogano al 30 giugno 2021 il termine ultimo per l'utilizzo del bonus vacanze. La richiesta del bonus dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2020.

Pertanto:

- i soggetti in possesso del bonus vacanza ancora attivo e non utilizzato, lo potranno utilizzare entro il 30 giugno 2021;
- i soggetti che non hanno ancora richiesto il bonus vacanza, lo dovranno richiedere entro il 31 dicembre 2020 e lo potranno utilizzare entro il 30 giugno 2021.

#### **ESTENSIONE CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI** **ART. 8 E ART. 8 BIS**

Con gli articoli 8 e 8-bis è prevista l'estensione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (di cui all'art. 28 del Decreto Rilancio) per le imprese:

- operanti nei settori di cui ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1;
- operanti nei settori di cui ai codici Ateco riportati nell'Allegato 2;
- che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle zone rosse.

Per i predetti 3 mesi, le imprese possono fruire del beneficio indipendentemente dal volume di ricavi/compensi registrato nel 2019.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).

- Ai fini della spettanza del bonus, quindi, resta confermata la condizione di aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il requisito non è necessario per coloro che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per i contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.
- Confermata anche la possibilità di cedere il credito d'imposta ai sensi dell'art. 122 del decreto Rilancio. Il nuovo modello, con le relative istruzioni, per comunicare la cessione del credito di imposta è stato approvato con provvedimento 14 dicembre 2020, prot. n. 378222 del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

**FONDO PER LA SOSTENIBILITÀ DEL PAGAMENTO DEGLI AFFITTI DI UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI  
ART. 9 QUARTER**

## **BENEFICIARI**

- Il locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020.

## **MISURA**

- Per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
- Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.
- Sarà un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla
- data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare le modalità applicative e le modalità di monitoraggio delle suddette comunicazioni. Qualora le risorse stanziare risultassero insufficienti rispetto alle richieste ammesse, sarà effettuato un riparto proporzionale tra tutti i
- soggetti aventi diritto.

**ESENZIONE COSAP E TOSAP  
ART. 9 TER**

All'art. 9-ter, commi da 2 a 8, viene prevista la **proroga fino al 31 marzo 2021 dell'esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP per gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande.**

Confermato fino al 31 marzo 2021 anche l'esonero dal pagamento delle tasse di occupazione per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (ambulanti).

Inoltre, **fino al 31 marzo 2021:**

- le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse possono essere presentate mediante istanza all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria per via telematica e senza applicazione dell'imposta di bollo;
- per gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e di bevande, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di concessioni, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni paesaggistiche e per i lavori sui beni culturali previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004, articoli 21 e 146).

**DETAZZAZIONE DI CONTRIBUTI, DI INDENNITÀ E DI OGNI ALTRA MISURA A FAVORE DI IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI, RELATIVI ALL'EMERGENZA COVID-19  
ART. 10 BIS**

### **Oggetto della detassazione**

I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

### **Soggetti della detassazione**

I soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, beneficiari dei contributi e indennità sopra elencati.

### **Misura**

Esenzione dalla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.



## MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI  
INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE  
ART. 1

### Beneficiari

I soggetti che, alla data del 25 ottobre dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO:

- 493210 – Trasporto con taxi
- 493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
- 493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano
- 551000 – Alberghi
- 552010 – Villaggi turistici
- 552020 – Ostelli della gioventù
- 552030 – Rifugi di montagna
- 552040 – Colonie marine e montane
- 552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
- 552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- 559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
- 561011 – Ristorazione con somministrazione
- 561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 561030 – Gelaterie e pasticcerie
- 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 561042 – Ristorazione ambulante
- 561050 – Ristorazione su treni e navi
- 562100 – Catering per eventi, banqueting
- 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
- 591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
- 591400 – Attività di proiezione cinematografica
- 749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
- 773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

- 900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
- 900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie
- 900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- 920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
- 931110 – Gestione di stadi
- 931120 – Gestione di piscine
- 931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti
- 931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca
- 931200 – Attività di club sportivi
- 931300 – Gestione di palestre
- 931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
- 931999 – Altre attività sportive nca
- 932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici
- 932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili
- 932930 – Sale giochi e biliardi
- 932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
- 949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
- 949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca
- 960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
- 960420 – Stabilimenti termali
- 960905 – Organizzazione di feste e cerimonie

**Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.**

## Misura

Il contributo a fondo perduto spetta:

- a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avevano la partita IVA attiva e svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1. Il contributo spetta a condizione che:
- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
- Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.<sup>[1]</sup><sup>[2]</sup><sup>[3]</sup><sup>[4]</sup><sup>[5]</sup><sup>[6]</sup><sup>[7]</sup><sup>[8]</sup><sup>[9]</sup><sup>[10]</sup><sup>[11]</sup><sup>[12]</sup><sup>[13]</sup><sup>[14]</sup><sup>[15]</sup><sup>[16]</sup><sup>[17]</sup><sup>[18]</sup><sup>[19]</sup><sup>[20]</sup><sup>[21]</sup><sup>[22]</sup><sup>[23]</sup><sup>[24]</sup><sup>[25]</sup><sup>[26]</sup><sup>[27]</sup><sup>[28]</sup><sup>[29]</sup><sup>[30]</sup><sup>[31]</sup><sup>[32]</sup><sup>[33]</sup><sup>[34]</sup><sup>[35]</sup><sup>[36]</sup><sup>[37]</sup><sup>[38]</sup><sup>[39]</sup><sup>[40]</sup><sup>[41]</sup><sup>[42]</sup><sup>[43]</sup><sup>[44]</sup><sup>[45]</sup><sup>[46]</sup><sup>[47]</sup><sup>[48]</sup><sup>[49]</sup><sup>[50]</sup><sup>[51]</sup><sup>[52]</sup><sup>[53]</sup><sup>[54]</sup><sup>[55]</sup><sup>[56]</sup><sup>[57]</sup><sup>[58]</sup><sup>[59]</sup><sup>[60]</sup><sup>[61]</sup><sup>[62]</sup><sup>[63]</sup><sup>[64]</sup><sup>[65]</sup><sup>[66]</sup><sup>[67]</sup><sup>[68]</sup><sup>[69]</sup><sup>[70]</sup><sup>[71]</sup><sup>[72]</sup><sup>[73]</sup><sup>[74]</sup><sup>[75]</sup><sup>[76]</sup><sup>[77]</sup><sup>[78]</sup><sup>[79]</sup><sup>[80]</sup><sup>[81]</sup><sup>[82]</sup><sup>[83]</sup><sup>[84]</sup><sup>[85]</sup><sup>[86]</sup><sup>[87]</sup><sup>[88]</sup><sup>[89]</sup><sup>[90]</sup><sup>[91]</sup><sup>[92]</sup><sup>[93]</sup><sup>[94]</sup><sup>[95]</sup><sup>[96]</sup><sup>[97]</sup><sup>[98]</sup><sup>[99]</sup><sup>[100]</sup>
- Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
- Per costoro, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web.
- Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

I soggetti invece che non avevano percepito il precedente contributo, il ristoro è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa sono stati definiti con provvedimento del 20 novembre 2020 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. La domanda va presentata, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario, via web mediante il portale "Fatture e corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia (oppure attraverso l'utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio attraverso l'applicativo "Desktop telematico") entro il 15 gennaio 2021 (la finestra per l'invio è aperta dal 20 novembre 2020).

## Ammontare del contributo a fondo perduto

Determinazione:

- Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto: come quota del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto: come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;



- Se hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 del presente decreto **agli importi minimi di 1.000 euro** per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti **sia superiore a 5 milioni di euro**, il valore è calcolato applicando la percentuale di:

- dieci per cento per i soggetti con ricavi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 5, lettera c), dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020);
- In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00.

**CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI  
SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE  
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 3 NOVEMBRE 2020  
ART. 1 BIS**

### **Beneficiari del contributo a fondo perduto**

I soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020:

- hanno la partita IVA attiva
- dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto,
- hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (Zona rossa), individuate dal DPCM del 3 novembre 2020.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

**ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1 AD ULTERIORI ATTIVITÀ ECONOMICHE  
ART. 1 - TER**

Le disposizioni riguardanti il contributo a fondo perduto (ex art 1) si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4.

**CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI OPERATORI DEI CENTRI COMMERCIALI**  
**ART. 1 co. 14 bis-14 *QUINQUIES***

I commi da 14-bis a 14-quinquies dell'articolo 1 riconoscono, per l'anno 2021, un contributo a fondo perduto agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020.

**A tal fine è istituito un fondo di 280 milioni di euro.**

Il contributo verrà erogato dall'Agenzia delle Entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità che saranno definite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

**PROROGA DELL'ACCESSO AL COSIDDETTO FONDO GASPARRINI**  
**ART. 13 - *OCTIES***

L'art. 13-octies interviene sulla disciplina speciale del Fondo Gasparri per la sospensione dei mutui sulla prima casa, dettata dall'articolo 12 del decreto Liquidità (D.L. 23/2020), prevedendo:

- la proroga di 24 mesi (fino al 9 aprile 2022) del termine entro cui è possibile richiedere la moratoria anche ai finanziamenti in ammortamento da meno di un anno se in ammortamento da meno di un anno;
- la proroga fino 31 dicembre 2021 della procedura rapida di accesso che prevede l'automatica sospensione della prima rata da parte della banca fin dal momento della presentazione della domanda di sospensione del mutuo, a seguito di un semplice controllo sulla completezza e la regolarità formale della stessa.

Si sottolinea che dal 17 dicembre 2020 è invece decaduta la disciplina speciale del Fondo prevista dall'articolo 54 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020).

Pertanto, a decorrere dal 18 dicembre 2020 e fino ad eventuali nuove proroghe:

- non possono più accedere ai benefici del Fondo i lavoratori autonomi/liberi professionisti e le cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- per l'accesso al Fondo è nuovamente richiesta la presentazione dell'ISEE;
- sono ammissibili al Fondo solo i mutui di importo fino a 250.000 euro;
- i mutui già ammessi alla garanzia del Fondo prima casa non possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate;
- non è possibile richiedere la sospensione per i mutui che abbiano già fruito di 18 mesi di sospensione o di 2 periodi di sospensione, anche nel caso in cui sia ripreso, da almeno tre mesi,
- il regolare ammortamento delle rate.

**SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI NELLA PRIMA CASA  
ART. 4**

**Misura**

È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

**MODIFICHE AL FONDO DI GARANZIA DELLA PRIMA CASA  
ART. 4 - BIS**

Modifica alla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla legge di stabilità 2014, allo scopo di espandere nuovamente il novero dei destinatari delle agevolazioni del Fondo stesso.

**Cambiamento del presupposto soggettivo**

La norma del decreto-legge Agosto (decreto-legge n. 104 del 2020) che aveva attribuito i benefici del Fondo solo alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, nonché ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico, è soppressa.

Tali soggetti tornano dunque a essere destinatari prioritari delle garanzie del Fondo, in luogo di destinatari esclusivi.



## ULTERIORI DISPOSIZIONI

### MICROCREDITO ART. 1 CO. 14 QUINQUIES

Con l'art. 1, comma 14-quinquies, viene abrogato il comma 9 dell'articolo 13 del decreto Liquidità (D.L. 23/2020). In pratica, si elimina l'obbligo di aggiornare la normativa secondaria (contenuta nel D.M. 17 ottobre 2014, n. 176) rendendo così immediatamente operativo l'aumento da 25.000 a 40.000 euro del limite delle operazioni di microcredito.

### EQUO COMPENSO ART. 17 TER

L'art. 17-ter introduce l'obbligo di osservanza della disciplina dell'equo compenso nei riguardi dei professionisti iscritti a Ordini e Collegi per gli interventi che accedono al superbonus 110% nelle forme di sconto in fattura o cessione del credito.

### IMPRESE SOCIALI ART. 1 SEPTIES

Con l'articolo 1-septies si estende anche alle imprese sociali - che svolgono in maniera stabile e prevalente, senza scopo di lucro, attività d'impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - la possibilità:

- di stipulare convenzioni quadro dirette all'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati o disabili;
- di considerare tale inserimento, ricorrendone i presupposti, utile ai fini della copertura della quota di riserva in favore delle categorie protette, cui sono tenute le imprese conferenti in base alla normativa vigente.

## ISTITUZIONE DI NUOVI FONDI

È prevista l'istituzione:

- del Fondo finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi dei decreti legge recanti misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. I benefici sono destinati ai soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che abbiano comunque registrato una significativa perdita di fatturato. A valere sulle risorse del fondo può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi (articolo 1-quater);

- del fondo finalizzato alla riduzione, nell'anno 2021, della spesa sostenuta, con riferimento alle voci della bolletta elettrica identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", dalle utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici le quali, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati negli allegati. Il fondo ha una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 8-ter).

#### COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI CON DISCIPLINA UE ART. 13 *DUODECIES*

L'art. 13- duodecies dispone che le seguenti misure di sostegno si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal "Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da COVID-19 (Temporary Framework) della Commissione europea:

- contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive del DPCM 24 ottobre 2020 e dal DPCM 3 novembre 2020 (art. 1);
- contributo a fondo perduto per gli operatori economici con partita Iva interessati dalle misure restrittive del Dpcm 3 novembre 2020 (art. 1-bis);
- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, per le imprese interessate dalle misure restrittive del Dpcm 3 novembre 2020 (art. 8-bis);
- cancellazione della seconda rata IMU per gli operatori economici interessati dalle misure di cui al Dpcm 3 novembre 2020, i quali esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 (art. 9-bis).

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, interviene sulla legge n. 3 del 2012, anticipando, sostanzialmente, l'applicazione di alcune delle regole sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

### **Definizione di consumatore**

Rispetto alla formulazione vigente la nuova definizione di consumatore comprende anche la persona fisica che sia contemporaneamente socia di società di persone (s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a), a condizione che il suo sovraindebitamento riguardi esclusivamente i debiti strettamente personali.

### **Presupposti di ammissibilità**

Il piano su cui deve basarsi l'accordo di ristrutturazione può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

Tra le condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura si aggiunge anche:

- l'aver già ottenuto l'esdebitazione per due volte
- l'aver determinato con grave colpa, malafede o frode il sovraindebitamento (limitatamente al piano del consumatore)
- l'aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

### **Procedure familiari**

La nuova specifica procedura contempla:

- la possibilità per i membri di una stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi (rimanendo tuttavia distinte le masse attive e passive)
- l'obbligo per il giudice, nel caso di più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, di adottare i provvedimenti più idonei per assicurare il coordinamento delle procedure collegate.

### **Falcidia o ristrutturazione dei debiti**

Si stabilisce in particolare che la proposta possa prevedere anche la falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con:

- cessione del quinto dello stipendio
- del trattamento di fine rapporto o della pensione
- di quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno
- e conseguente liberazione di risorse a vantaggio di tutti i creditori e possibilità di soddisfare i crediti derivanti dagli stessi nell'ambito della complessiva sistemazione dei debiti

Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

### **Relazione dell'organismo di composizione della crisi**

Si prevede che sia alla proposta di piano del consumatore che alla domanda di accordo di composizione della crisi debba essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere, fra le altre l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Si prevede inoltre che l'organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali

### **Sanzioni**

Sono previste sanzioni processuali al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento.

Tale creditore, infatti, non può presentare osservazioni al piano né reclamo avverso l'omologazione né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale del sessanta per cento dei crediti e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

### **Procedimento di omologazione del piano del consumatore**

Si prevede che il giudice, verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano, nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità.

### **Liquidazione dei beni**

Si stabilisce che il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

## Azioni del liquidatore

Viene prevista l'autorizzazione del giudice sia per l'esercizio o la prosecuzione da parte del liquidatore, di ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti sia per l'esercizio o la prosecuzione delle azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori.

### MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI TURISTICI E DELLA CULTURA ART. 5

## Misura

Per il **periodo d'imposta 2020 e 2021** è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, **dal 1° luglio al 31 giugno 2021**, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva (articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

### MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DI RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE ART. 6 - TER

BENEFICIARI	MISURA	EROGAZIONE
Le persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ È riconosciuto un contributo una tantum fino a 1.000 euro, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa.</li> <li>✓ Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.</li> <li>✓ Il contributo deve essere presentato entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2020.</li> <li>✓ Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al DPCM del 3 agosto 2020.</li> </ul>



**RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE  
ART. 8 TER**

BENEFICIARI	MISURA	ATTUAZIONE
<p>I titolari delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli Allegati al presente decreto, con riferimento alle voci della bolletta identificate come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “trasporto e gestione del contatore”</li> <li>• “oneri generali di sistema”</li> </ul>	<p>Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ridetermina le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica definendo il periodo temporale di rideterminazione delle tariffe e delle componenti e le relative modalità attuative in modo che:</li> <li>✓ sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel terzo trimestre dell'anno 2020, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;</li> <li>✓ per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigore delle tariffe applicate nel terzo trimestre dell'anno 2020, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato ed un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.</li> </ul>

## CODICI ATECO – ALLEGATO 1

<b>Codice ATECO - Descrizione</b>	<b>%</b>
493210 – Trasporto con taxi	100,00%
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
551000 – Alberghi	150,00%
552010 – Villaggi turistici	150,00%
552020 – Ostelli della gioventù	150,00%
552030 – Rifugi di montagna	150,00%
552040 – Colonie marine e montane	150,00%
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%

561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042-Ristorazione ambulante	200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400-Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 – Altra formazione culturale	200,00%
900101 – Attività nel campo della recitazione	200,00%

900109 – Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110-Gestione di stadi	200,00%
931120-Gestione di piscine	200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200-Attività di club sportivi	200,00%
931300-Gestione di palestre	200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999-Altre attività sportive nca	200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%

932930-Sale giochi e biliardi	200,00%
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%
493909-Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca	100,00%
503000-Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)	100,00%
619020-Posto telefonico pubblico ed Internet Point	50,00%
742011-Attività di fotoreporter	100,00%
742019-Altre attività di riprese fotografiche	100,00%
855100-Corsi sportivi e ricreativi	200,00%
855201-Corsi di danza	100,00%
920002-Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone	100,00%
960110-Attività delle lavanderie industriali	100,00%

477835-Commercio al dettaglio di bomboniere	100,00%
522130-Gestione di stazioni per autobus	100,00%
931992-Attività delle guide alpine	200,00%
743000-Traduzione e interpretariato	100,00%
561020-Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	50,00%
910100-Attività di biblioteche ed archivi	200,00%
910200-Attività di musei	200,00%
910300-Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili	200,00%
910400-Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali	200,00%
205102-Fabbricazione di articoli esplosivi	100,00%

## CODICI ATECO – ALLEGATO 2

<b>Codice ATECO</b>	<b>Descrizione</b>	<b>%</b>
47.19.10	Grandi magazzini	200%
47.19.90	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari	200%
47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	200%
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria	200%
47.53.11	Commercio al dettaglio di tende e tendine	200%
47.53.12	Commercio al dettaglio di tappeti	200%
47.53.20	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)	200%
47.54.00	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati	200%
47.64.20	Commercio al dettaglio di natanti e accessori	200%
47.78.34	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori	200%
47.59.10	Commercio al dettaglio di mobili per la casa	200%
47.59.20	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame	200%
47.59.40	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico	200%

47.59.60	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	200%
47.59.91	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico	200%
47.59.99	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca	200%
47.63.00	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati	200%
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	200%
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	200%
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	200%
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	200%
47.77.00	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria	200%
47.78.10	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio	200%
47.78.31	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)	200%
47.78.32	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato	200%
47.78.33	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi	200%
47.78.35	Commercio al dettaglio di bomboniere	200%
47.78.36	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)	200%
47.78.37	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti	200%



47.78.50	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari	200%
47.78.91	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo	200%
47.78.92	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)	200%
47.78.94	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)	200%
47.78.99	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca	200%
47.79.10	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano	200%
47.79.20	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato	200%
47.79.30	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati	200%
47.79.40	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)	200%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	200%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	200%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	200%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	200%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	200%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	200%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	200%

47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	200%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	200%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	200%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	200%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	200%
47.99.10	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)	200%
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza	200%
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure	200%
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing	200%
96.09.03	Agenzie matrimoniali e d'incontro	200%
96.09.04	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)	200%
96.09.09	Altre attività di servizi per la persona nca	200%
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	200%

**CODICI ATECO – ALLEGATO 4**

<b>CODICE</b>	<b>CODICE ATECO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>%</b>
461201	46 12 01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti	100%
461403	46 14 03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	100%
461501	46 15 01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%
461503	46 15 03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	100%
461505	46 15 05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili	100%
461506	46 15 06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461507	46 15 07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
461601	46 16 01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	100%
461602	46 16 02	Agenti e rappresentanti di pellicce	100%
461603	46 16 03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	100%
461604	46 16 04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	100%
461605	46 16 05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	100%
461606	46 16 06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	100%
461607	46 16 07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	100%
461608	46 16 08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461609	46 16 09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
461701	46 17 01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	100%
461702	46 17 02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%
461703	46 17 03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
461704	46 17 04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari	100%
461705	46 17 05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari	100%
461706	46 17 06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%

461707	46 17 07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100%
461708	46 17 08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461709	46 17 09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
461822	46 18 22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
461892	46 18 92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%
461893	46 18 93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	100%
461896	46 18 96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%
461897	46 18 97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	100%
461901	46 19 01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461902	46 19 02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
461903	46 19 03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%